

Si sono accertate, attraverso contatti informali, la dimensione effettiva del Mollica nel panorama degli affari messinesi, ma anche la sua figura sotto il profilo morale e quello dei suoi carichi penali.

Dal dottor Lembo, sostituto procuratore nazionale antimafia, arriva la notizia che il collaboratore di giustizia Angelo Siino parla del Mollica come uno dei referenti della sua attività di intermediazione tra Cosa nostra di Palermo e la realtà economica di Messina. Il dottor Zumbo, procuratore della Repubblica, ne dà conferma nel corso della sua audizione. La Commissione, ovviamente, non può considerare queste notizie (che hanno bisogno di verifiche e di riscontri) come una prova irreversibile ed inconfutabile del carattere socialmente discutibile del Mollica. Ma è sufficiente seguire il dettagliato elenco presente nel certificato penale del Mollica o le motivazioni sulla base delle quali fu deciso lo scioglimento del consiglio comunale di Piraino, il 30 settembre del 1991, per condizionamenti evidenti della criminalità organizzata, per comprendere che non siamo di fronte ad una figura «esemplare» del panorama messinese.

Ma la Commissione non aveva deciso di aprire un'inchiesta sui rapporti tra il senatore Giorgianni e Domenico Mollica. I fatti riguardanti l'attività del sostituto procuratore della Repubblica, prima, e quelli relativi ai suoi rapporti con la realtà messinese, una volta nominato sottosegretario al Ministero dell'interno, sono emersi dalle audizioni con un tono via via sempre più alto e reso anche più drammatico dalla decisione del senatore di essere ascoltato a Messina, nonostante la disponibilità della Commissione di ascoltarlo a Roma, se non altro per evitare che l'inchiesta seguisse un inevitabile spostamento dal centro di interessi dal «caso Messina» al «caso Giorgianni». Rischiava di materializzarsi un pericolo che il senatore Giorgianni aveva colto acutamente e cioè l'interesse di non meglio identificati «interessi oscuri» a «deviare» il corso dell'indagine dai problemi veri di Messina alle questioni che con quei problemi avevano rapporti ma non ne erano la causa fondamentale. È qui che nasce il problema del «rapporto di fiducia» tra il senatore Giorgianni e il Governo del quale faceva parte.

L'audizione del senatore Giorgianni, avvenuta nella mattinata del 24 febbraio 1998, è stata lunga e serena. Ma la sua permanenza nei locali della Prefettura per quasi tutta la giornata, le sue conversazioni formali con la Commissione, e quelle informali con gli altri protagonisti delle audizioni, hanno aperto un vero e proprio capitolo a parte dell'inchiesta.

Una Commissione parlamentare d'inchiesta come la Commissione antimafia deve essere considerata con il rispetto necessario da parte di tutti: il Governo è chiamato a dare l'esempio. Esso deve fornire tutto l'aiuto indispensabile perchè questo rispetto si nutra della fiducia del Paese anche garantendo la libertà delle iniziative e delle indagini della Commissione che deve lavorare libera da pressioni: niente può condizionare la sua indipendenza ed autonomia.

Il senatore Giorgianni aveva non solo il diritto, ma anche l'obbligo di spiegare il senso della sua attività di giudice inquirente in quella realtà con le motivazioni che sono dettagliatamente spiegate in cinque

volumi consegnati alla Commissione. Ma quando si è trattato di fornire alla Commissione elementi che l'aiutassero a comprendere non solo le sue ragioni, ma anche quelle dello Stato e delle istituzioni, sono cominciati i ricorsi ad allusioni e a spiegazioni che finivano in realtà per rendere più complicato e difficile il lavoro di ricerca. Non c'è traccia, agli atti, di un qualunque pregiudizio che giustificasse una riserva a collaborare lealmente con l'inchiesta.

Ma sulla stampa di Messina appaiono dichiarazioni di magistrati che segnalano l'apertura di un confronto parallelo alle audizioni della Commissione: segnali, avvertimenti, minacce che hanno come bersaglio tutti i protagonisti. Il senatore Giorgianni viene rappresentato, di volta in volta, ed a seconda delle necessità, come il magistrato artefice indiscutibile dell'«epopea» mani pulite di Messina, oppure viene dipinto come un modesto comprimario, nemmeno troppo rilevante, di quella fase. La presenza del suo nome, la sua firma su alcuni atti giudiziari, sono state per molto tempo il segnale di una sintonia dell'attività giudiziaria di Messina con il lavoro di altre magistrature che ha portato alla crisi delle istituzioni repubblicane ed hanno dato alla figura un rilievo che andava oltre i confini del territorio di Messina.

Durante le audizioni quella presenza e quella firma diventavano improvvisamente insignificanti. Fino al punto che magistrati, fino ad oggi sconosciuti e mai lusingati da una richiesta di candidatura al Parlamento, diventavano protagonisti di memorabili rivendicazioni di responsabilità in vicende che li avevano visti in ombra fino a quando la Commissione antimafia non è giunta a Messina. Siamo arrivati persino alla penosa rappresentazione televisiva di questo spostamento di ruoli e di responsabilità.

Per chi si fosse occupato delle vicende di Messina senza conoscere i precedenti, sarebbe difficile spiegare, da parte di alcuni magistrati, tanta solerzia nel minimizzare il ruolo di Giorgianni nelle inchieste che fecero diventare Messina un «caso» nazionale e tanta solerzia invece nel richiedere un sistema di protezione alla sua persona, da primato nazionale, per impiego di uomini e mezzi. Non intendiamo riaprire questa pagina delle scorte. È tema delicato perchè investe questioni di sicurezza generale e di immagine dello Stato di grandissimo rilievo. Chi è chiamato a decidere su questioni di tale delicatezza ha responsabilità grandi ed è difficile discutere, a tanto tempo di distanza, sulla fondatezza di molte decisioni e sulla natura di tante rivendicazioni.

Una cosa è certa: se la vicenda di Messina fosse stata raccontata, come è accaduto, attraverso alcuni contributi non sempre lineari di magistrati, non si capisce la ragione di tanta attenzione per funzioni assolutamente marginali. Ed è difficile capire le ragioni di trasferimenti che hanno avuto un carattere di punizione di funzionari dello Stato che avevano avuto il solo torto di tentare di riflettere su tanto dispendio di energie e di impegno di uomini e mezzi. Senza questo ruolo decisivo nelle vicende di mani pulite, sarebbero inspiegabili anche le ragioni di una candidatura al Senato lontano da quella città e dagli equilibri elettorali di Messina. Ma a questo occorre aggiungere il tentativo scorretto, operato più volte dal senatore Giorgianni, di motivare le sue frequenta-

zioni discutibili con personaggi non proprio irreprensibili con la chiamata in campo di altre numerose ed autorevoli personalità della politica e del Governo. Non interessa sapere ora se queste altre ed alte figure istituzionali conoscessero, come invece sicuramente conosceva il senatore Giorgianni, la figura sociale di Domenico Mollica. L'unico del quale si conosce il nome è un collega di professione del senatore Giorgianni e non un uomo del Governo: il riferimento è al magistrato, dottor Sangermano, che, invitato a passare una serata in una discoteca con il senatore Giorgianni e con Mollica, si rifiuta e lascia il senatore Giorgianni, la sua famiglia, quella di Mollica, non appena scopre di essere seduto allo stesso tavolo con l'imprenditore di Piraino. Il Presidente della Commissione fece più volte presente al senatore Giorgianni che si stava determinando una situazione insostenibile con la storia dei «colleghi di Governo» che con lui avrebbero condiviso varie serate ed incontri mondani con Mollica, incontri definiti, in altre dichiarazioni, «sporadici e formali». Come si ricorderà, si avviò una vera e propria caccia al «compagno ministro», come definito dai giornali l'ospite misterioso del senatore Giorgianni e di Domenico Mollica. Ci furono persino doverose smentite di ministri, ingiustamente chiamati in causa dai giornali, ed il Presidente della Commissione è stato costretto a rincorrere le «voci» che prendevano di mira, ogni giorno, un protagonista diverso, per evitare che, alla vigilia di avvenimenti importanti per l'immagine dell'Italia nell'Europa e nel mondo, si discutesse sulle prime pagine di ministri dediti a frequentazioni discutibili e censurabili, se compiute consapevolmente. Oppure solo protagonisti di incontri assolutamente non censurabili se avvenuti attraverso il naturale rapporto di fiducia cui un Sottosegretario ha diritto finché è investito di un incarico così rilevante. Nonostante i reiterati tentativi di avere chiarezza su questo punto, si è lasciato avviare un grottesco ed inquietante sondaggio giornalistico su questi amici di frequentazioni mondane del senatore Giorgianni. Le smentite sono arrivate tardi, accompagnate spesso da minacce di rivelazioni clamorose. Un Sottosegretario all'interno non acquisisce il diritto a fare rivelazioni quando perde il suo incarico di Governo: quello di dire cose di particolare rilevanza penale è un dovere che occorre esercitare sempre.

La Commissione non aveva e non ha strumenti diversi per affrontare situazioni di questa delicatezza. Non esistevano, d'altro canto, precedenti che consentissero di seguire un percorso già sperimentato ed accettato. Si è scelto quello della trasmissione degli atti alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministri competenti, ritenendo che questa fosse la strada da seguire, in sede politica, per affrontare e risolvere la questione.

Un Sottosegretario che chiama in causa colleghi di Governo per giustificare una condotta che può essere giudicata non irreprensibile è una questione che coinvolge la responsabilità collegiale del Governo, non la Commissione parlamentare d'inchiesta.

Ai fini di una valutazione completa del «caso» è utile, in ultimo, considerare che l'indagine riguarda non solo Messina, ma anche centri della provincia, quali Patti e Capo d'Orlando. In proposito, è opportuno porre in rilievo la situazione degli uffici giudiziari di Patti, con riferimento ai comportamenti del dottor Sangermano, nell'ambito di uno dei

processi rientranti nell'alveo della faida Sindoni-Milio. A quest'ultimo riguardo, vanno sottolineati i dubbi e le ombre circa il Sindaco di Capo d'Orlando, attinto da più processi conclusi in alcuni casi con condanne, non solo in relazione all'attività del dottor Sangermano (inchiesta «limoni d'oro» e rilascio indebito di un certificato attestante l'iscrizione di Luciano Milio nel registro degli indagati per altri procedimenti) ed all'avocazione dalla Procura generale di Messina (dottor Minasi), ma anche alla faida fra l'imprenditore Agnello e il Mollica. Va altresì posta in rilievo la posizione di probabile incompatibilità ambientale della dottoressa Celi, gip presso il tribunale di Patti, il fratello della quale è stato condannato per omicidio dal vicino Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

NOTE RIASSUNTIVE DELLE AUDIZIONI SULLE QUESTIONI PIÙ RILEVANTI

Il processo per la Farmacia del Policlinico

Il processo relativo alla gestione della Farmacia del Policlinico dell'Università - nella sua genesi e nei suoi sviluppi - è stato uno dei punti sui quali si è maggiormente concentrata l'attenzione della Commissione e ciò perchè la vicenda offre un interessante spaccato della realtà istituzionale - giudiziaria in special modo - ed economica della città di Messina.

Nelle parole del procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina dottor Carlo Bellitto e del rettore dell'Ateneo professor Diego Cuzzocrea vi è la premessa necessaria per comprendere l'importanza della vicenda, così come nelle dichiarazioni dei magistrati direttamente interessati se ne possono cogliere gli inquietanti risvolti.

Secondo il dottor Bellitto, l'Università di Messina è l'ente appaltante più grande che esiste nel Meridione, da Bari in giù, con la gestione di appalti per centinaia di miliardi che solleciterebbero e richiamerebbero gli appetiti della criminalità mafiosa. Tale analisi sulla rilevanza economica dell'ente trova un riscontro nelle cifre fornite dal professor Cuzzocrea secondo cui l'Università è costituita da circa 50.000 persone, suddivise in 4.000 unità di personale tecnico e amministrativo, 1.300 docenti e circa 42.000 studenti, la metà dei quali provenienti dalla vicina Calabria.

Questi dati mostrano la incontrovertibile importanza culturale dell'Ateneo messinese, la sua vocazione a svolgere una funzione formativa interregionale, idonea a rinsaldare costantemente l'integrazione tra le comunità che si affacciano sullo Stretto. Con il dato culturale, però, convive la realtà economica che nel corso degli ultimi anni ha determinato tutta una serie di illeciti, nonchè un clima di latente violenza sfociato di tanto in tanto in gravissimi episodi criminosi, molti dei quali ricordati dallo stesso rettore Cuzzocrea.

La sequenza di tali episodi - limitata ai più eclatanti - è impressionante:

6 settembre 1990, viene «gambizzato» il professor Antonio Pernice;

15 novembre 1995, viene «gambizzato» il professor Giancarlo De Vero;

10 dicembre 1995, viene ucciso Raffaele Sciarrone, uno studente calabrese di medicina e viene ferito gravemente Paolo Marino, uno studente calabrese di economia e commercio;

23 febbraio 1996, viene fatta esplodere una bomba-carta nei pressi della Facoltà di economia e commercio;

5 luglio 1996, viene incendiato l'Istituto di diritto privato;

10 luglio 1996, il professor Giuseppe Romeo, della Facoltà di farmacia, viene minacciato da due studenti calabresi;

1° ottobre 1996, viene lanciata una bomba rudimentale contro la segreteria della Facoltà di giurisprudenza;

dal febbraio al settembre 1997, vengono incendiate le autovetture del professor Angelo Sinardi, della Facoltà di medicina;

15 gennaio 1998, viene ucciso il professor Matteo Bottari della Facoltà di medicina.

Quest'ultimo omicidio, effettuato con modalità operative tipiche della criminalità calabrese, ha riproposto in tutta la sua drammaticità non solo la generale funzione di «cerniera» della città di Messina tra la 'ndrangheta calabrese e Cosa nostra siciliana, ma anche lo specifico problema dell'attenzione delle organizzazioni criminali ai corposi interessi economici che si muovono dentro e intorno all'Ateneo messinese. È da ricordare, infatti, che il professor Bottari era il genero dell'ex rettore Guglielmo Stagno D'Alcontres e uno dei docenti più vicini all'attuale rettore Diego Cuzzocrea, tanto da potersi considerare un suo «pupillo». Alla luce di un così grave crimine si riproponeva, per la Commissione, l'urgenza di un sopralluogo conoscitivo nella città di Messina con particolare riguardo alla pesante situazione venutasi a creare all'interno dell'Ateneo.

A tal proposito, il dottor Carmelo Marino, sostituto procuratore della Repubblica di Messina, dichiarava, anche con riferimento ad alcuni fatti criminosi sopra indicati, che in occasione delle indagini per l'omicidio Bottari si riconfermava una chiave di lettura, da tempo ipotizzata, in ordine alla presenza di componenti di cosche mafiose - per lo più, ma non esclusivamente, calabresi - all'interno dell'Università di Messina. Ciò a partire dagli anni ottanta, con l'omicidio a Messina, nel 1984, di Luciano Sansalone, eletto dagli studenti nel consiglio dell'Opera universitaria, la cui chiave di lettura poteva essere proprio quella di uno «sgarro» fatto all'interno del sistema degli appalti: sembra, infatti, che la vittima fosse stata «punita» per aver rifiutato di fornire gli elementi «giusti» per la scelta del contraente in una procedura concorsuale.

Il dottor Marino, pur astenendosi doverosamente dall'indicare qualsiasi riferimento specifico, faceva rilevare l'importanza degli interessi in gioco per il notevole flusso di finanziamenti in arrivo a seguito della

legge «sblocca cantieri» – circa 250 miliardi – e destinati a completare le opere pubbliche appaltate con la passata amministrazione dell'Università e non ultimate.

Lo stesso sostituto procuratore nazionale dottor Giovanni Lembo sottolineava la rilevanza degli appalti anche in relazione all'omicidio Bottari e, pur astenendosi doverosamente da ipotesi investigative al riguardo, non poteva escludere una qualche connessione dell'evento delittuoso con l'ambiente universitario.

In tale contesto, il processo per gli illeciti perpetrati nella gestione della Farmacia del Policlinico ha richiamato l'attenzione della Commissione, sia per la gravità dei fatti specifici che per il disagio istituzionale suscitato dal coinvolgimento di esponenti di primo piano dell'Università, dell'ordine giudiziario e dell'economia locale.

Va ricordato che, nonostante la dissennata gestione fosse sotto gli occhi di tutti, il processo ha trovato la sua genesi non nell'impulso di un qualche ufficio - amministrativo, giudiziario, contabile - istituzionalmente preposto ai controlli della regolarità della gestione della cosa pubblica, bensì in un esposto anonimo indirizzato al Procuratore della Repubblica circondariale di Messina in data 9 giugno 1993.

Secondo la ricostruzione che la Commissione può oggi fare, alla luce delle dichiarazioni del dottor Bellitto, dei suoi sostituti, dottori Cassata e Minasi, e del sostituto procuratore presso il tribunale dottor Romano, integrate anche dalla documentazione acquisita in sede di audizioni e successivamente, il procuratore circondariale compiva atti di indagine significativi disponendo, tra l'altro, il successivo 29 luglio, una consulenza tecnica molto articolata per accertare il sistema di approvvigionamento della Farmacia del Policlinico.

Dalle prime relazioni di consulenza depositate il 6 agosto 1993 emergeva tutta una serie di illeciti riguardanti principalmente enormi ed ingiustificati sprechi di medicinali e di materiale sanitario, palesi irregolarità nella acquisizione degli stessi, notevoli maggiorazioni dei prezzi dei farmaci rispetto a quelli indicati nei listini ufficiali depositati dalle case produttrici.

Da una seconda consulenza tecnica, disposta dalla stessa Procura circondariale e depositata in data 18 novembre 1993, avente per oggetto la quantificazione dei costi di gestione del sistema informatico della Farmacia del Policlinico, era risultato un costo di gestione, per il primo anno, di lire 511.080.000 e di lire 231.081.000 per gli anni successivi, prevedendosi che la ditta appaltante (come fu per la Sitel) provvedesse ai servizi con propri macchinari e con l'assunzione diretta dei dipendenti.

Va chiarito che, in relazione a questa indagine che iniziava a prendere forma, la Procura circondariale, prima dell'invio del procedimento penale contro Paone Concetta + 3, inviava alcuni atti alla procura presso il tribunale perchè ritenuti afferenti ad altre indagini che quest'ultimo ufficio stava compiendo. Tali atti «sciolti», venivano iscritti nel registro «A.N.R.» (atti non reato) con il n. 2297/93 e assegnati ai sostituti Giorgianni e Romano i quali, con missive in data 11 e 26 ottobre 1993, a firma del dottor Giorgianni e controfirma del dottor Romano, indirizzate

rispettivamente alla sezione della Polizia di Stato di Messina e al comandante della Compagnia Carabinieri Messina Sud, richiedevano indagini di polizia giudiziaria «...in ordine ai fatti segnalati, onde appurare le esatte modalità degli stessi, la loro eventuale rilevanza penale e gli autori e le parti offese dei reati ipotizzati, che dovranno essere compiutamente identificati e generalizzati».

Nella prima fase di indagini condotte dalla Procura circondariale erano già emersi elementi a carico di Carmelo Bellomo, Grazia Calarco, Mazzeo Mariano, Bruno Carmelo, Dino Cuzzocrea e Concetta Paone, i primi quattro responsabili legali di ditte fornitrici, il quinto titolare della Sitel e la sesta direttrice della Farmacia.

In data 2 dicembre 1993 la Procura circondariale richiedeva l'applicazione della custodia cautelare in carcere dei primi tre con l'accusa di concorso in truffa aggravata e continuata. Nella motivazione della richiesta veniva evidenziata, tra l'altro, anche la eventuale responsabilità dei soggetti del controllo pubblico e lo stesso rilievo veniva fatto dal giudice per le indagini preliminari con il provvedimento di accoglimento della richiesta, emesso il 5 dicembre 1993.

Essendo emersa la sussistenza di reati di competenza superiore, il Procuratore circondariale, in data 9 dicembre 1993, trasmetteva gli atti del procedimento penale contro Paone Concetta + 3 al suo omologo presso il tribunale, «segnalando che questo ufficio procede per il reato di cui agli articoli 110 e 640 codice penale, potendo emergere, la valutazione è riservata alla S.S., ulteriori fatti di competenza superiore».

In data 16 dicembre 1993, la Procura presso il tribunale trasmetteva nuovamente tali atti al mittente «con preghiera di voler specificare gli ulteriori fatti da valutare, al fine di un eventuale esercizio di azioni penali davanti al Tribunale di Messina». Alla «strana» richiesta di precisare per quali ipotesi di reato si intendesse procedere, la Procura circondariale rispondeva il 24 gennaio 1994 evidenziando le «anomalie» di competenza superiore (che, detto per inciso, potevano ben essere colte dalla Procura presso il tribunale attraverso una semplice lettura delle relazioni tecniche e delle motivazioni delle misure cautelari).

Dopo questa ulteriore precisazione, il processo approdava finalmente nell'ufficio della procura competente e, dopo essere stato assegnato nell'ordine e congiuntamente ai sostituti Romano e Giorgianni, con l'iscrizione di alcuni indagati per truffa aggravata e corruzione in data 28 gennaio 1994, iniziavano le indagini con le direttive date alla polizia giudiziaria il successivo 9 febbraio.

Scaduti i primi sei mesi, il 27 luglio 1994 il dottor Romano chiedeva - ed otteneva - una prima proroga di altri sei mesi che sarebbe scaduta (tenuto conto anche della sospensione feriale) il 13 marzo 1995 ma, prima di tale scadenza, riceveva una informativa sulla base della quale, per sua stessa ammissione, riteneva di non aver più necessità di esperire altre indagini. Rimaneva così in attesa di esaminare gli atti, cosa che non faceva in quanto, a suo dire, dalla Procura circondariale continuavano ad inviargli altri atti o comunque c'erano altri elementi da acquisire.

In data 11 ottobre 1996 il dottor Romano (dato che, nella tornata elettorale dell'aprile 1996 il sostituto Giorgianni era stato eletto al Senato della Repubblica) inoltrava al giudice per le indagini preliminari la richiesta di archiviazione nei confronti di 1) Cuzzocrea Dino (titolare della Sitel s.r.l.), 2) Bellomo Carmelo, 3) Bellomo Bruno, 4) Paone Concetta, 5) Mazzeo Mariano, 6) Brancati Ubaldo, 7) Furnari Salvatore, 8) Banduccio Salvatore, 9) Calarco Grazia, 10) Stagno D'Alcontres Guglielmo (funzionari e dirigenti amministrativi del Policlinico il 4°, 6° e 10° e rappresentanti delle ditte fornitrici il 2°, 3°, 5°, 8° e 9°) per imputazioni quali abuso d'ufficio (articolo 323 codice penale), turbativa di pubblici incanti (articolo 353 codice penale), falsità in scrittura privata (articolo 485 codice penale), istigazione alla corruzione (articolo 322 codice penale), corruzione in atti d'ufficio (articolo 318 codice penale), variamente contestati, mentre non archiviava il concorso continuato in truffa semplice (articoli 81 cpv., 110 e 640 codice penale) elevata per tutti gli imputati chiedendo, contestualmente, la restituzione degli atti da inviare poi alla pretura circondariale per competenza.

La Commissione non può soffermarsi analiticamente sul merito della richiesta di archiviazione in relazione alle singole imputazioni e, tuttavia, non può fare a meno di esprimere alcune perplessità e rilevare anche alcune anomalie in essa contenute. Nella richiesta, infatti, viene elevata imputazione contro tutti, come già detto, del reato di concorso continuato in truffa (articoli 81 cpv., 110 e 640 codice penale), senza che fossero inserite nella rubrica anche le ovvie aggravanti della truffa commessa a danno di un ente pubblico (articolo 640, comma 2° n. 1, dato che tale è l'università), del danno patrimoniale di rilevante gravità (articolo 61 n. 7 codice penale avendo gli imputati causato con la truffa un danno di centinaia di milioni), senza tener presente la qualità di pubblico ufficiale rivestita da alcuni imputati, il rettore Stagno D'Alcontres in testa, che avrebbe dovuto portare a qualificare il fatto come peculato.

Dimenticanza di non poco conto che sarebbe stata «fatale» se alla rubrica così concepita si fosse accordato il procuratore circondariale, dato che la truffa semplice è punibile solo dietro querela del danneggiato (mai sporta da nessuno) e, comunque, estinguibile per prescrizione in brevissimo tempo: il dottor Romano avrebbe, comunque, dovuto lasciare al procuratore circondariale l'onere di elevare una rubrica così palesemente in contrasto con la realtà dei fatti esaminati.

Il dottor Romano inoltre argomentava la insussistenza dell'abuso in atti di ufficio (capo b) e di alcune aggravanti come presupposto logico per negare la sussistenza di un qualsiasi accordo collusivo tra gli indagati, riuscendo così a smontare tutte le altre imputazioni. Ritenendo poi che, sempre in base a tali considerazioni, le prove non avrebbero retto in dibattimento, evitava, per sua ammissione, di prendere in considerazione un'altra mole di fatti illeciti rinvenibili negli atti di cui aveva la disponibilità.

Le argomentazioni del pubblico ministero lasciano perplessi quando si soffermano sul punto saliente della richiesta (l'omissione di controlli): «In ordine ad alcuni fatti come quelli ipotizzati al capo b) della rubrica

è, invero, emersa una sola dimostrabile verità e cioè quella relativa alla gravissima disorganizzazione amministrativa in cui, quanto meno all'epoca dei fatti, versava il Policlinico universitario di Messina. Basti considerare che per sopperire a riconosciute incapacità gestionali della struttura burocratica interna si avverte, ad un certo punto, la necessità di ricorrere a servizi amministrativi offerti da strutture burocratiche esterne e così il problema riguardante la razionalizzazione degli approvvigionamenti dei prodotti sanitari e farmaceutici viene delegato ad una impresa privata, la Sitel s.r.l., con una convenzione che specifica di quali impegni quest'ultima si fa carico, in vista del risultato di far evitare al Policlinico gli sprechi causati da acquisti intempestivi e non programmati e fargli invece conseguire i risparmi derivanti da oculate ricerche di mercato e da puntuali fruizioni di ogni possibile sconto. L'utilità della convenzione non è, però, pari alle aspettative. L'ineludibile controllo sul corretto adempimento degli obblighi pattuiti con la convenzione richiede, infatti, un'attività burocratica così efficace da presupporre imprescindibilmente proprio quella capacità gestionale di cui il Policlinico universitario si riconosce invece carente nel momento stesso in cui decide di ricorrere a servizi esterni.

Ogni tentativo del Rettore di avviare (sia pure, in verità, più per mera esigenza di facciata, che per un'autentica volontà di trasparenza) un minimo di attività di controllo sulla qualità e convenienza del servizio fornito dalla Sitel, è conseguentemente destinato ad infrangersi, come poi puntualmente si verifica, in lunghe e defatiganti querimonie di funzionari che lamentano insufficienza di mezzi operativi, denunciano mancate attribuzioni di poteri o indebite interferenze e respingono l'obbligo di provvedere alle incombenze di volta in volta sollecitate. Che una tale situazione rappresenti, per mestatori professionali od occasionali del malaffare, un terreno più che mai favorevole ad ogni sorta di iniziative illecite, è una considerazione che balza agli occhi di qualunque osservatore come la più lampante verità, ma che tale situazione sia stata creata apposta per agevolare manovre fraudolente da cui trarre profitti personali (circostanza, questa, da cui non può assolutamente prescindere ove si abbia di mira un coinvolgimento nella truffa degli organi amministrativi del Policlinico), è cosa che, alla luce delle risultanze processuali, deve essere incontestabilmente respinta. Nessuna prova, neppure indiziaria è, infatti, emersa sull'eventuale intercorrenza di accordi preventivi fra organi dell'amministrazione universitaria ed i titolari della Sitel o i rappresentanti delle ditte fornitrici. Alla prospettabilità di accordi del genere si oppone, d'altra parte, sul piano del più lineare rigore logico, la constatazione che ogni possibile tentativo di provare la complicità dei singoli indagati deve far leva sulle acquisite dichiarazioni dei correi che sono state però difensive per il dichiarante e compromettenti per gli altri; di guisa che si dovrebbe, per supportare logicamente la tesi accusatoria, ipotizzare non solo l'insorgenza fra gli indagati di un accordo mirato alla commissione dei reati, ad essi in concorso addebitabili, ma anche la coeva messa a punto di una comune strategia difensiva fondata sulla finzione dell'inter-

correnza, fra i correi, di una disarmonia di fondo che si ponesse — come in effetti si pone — in insanabile contrasto con l'eventuale configurazione di una comune intesa criminosa.

Quanto poca aderenza con qualunque possibile realtà avrebbe un ragionamento del genere è talmente evidente da non richiedere ulteriori esplicitazioni. Nè il legame fra l'interno della struttura universitaria e l'esterno rappresentato dalla Sitel o dai fornitori, può costruirsi solo sulla posizione, alquanto processualmente più esposta, della dottoressa Paone perchè l'asservimento ai titolari della Sitel, per l'originario rapporto di lavoro subordinato, è smentito dai reciproci rimbalzi di responsabilità, intercorsi sul controllo delle forniture e della correttezza dei prezzi, fra Dino Cuzzocrea e la sua ex dipendente, a partire dal momento in cui il comportamento dei fornitori incomincia a manifestarsi nella sua palese slealtà.

Le regalie accettate dalla direttrice della Farmacia del Policlinico non sono, d'altra parte, significative di una complicità nella truffa perchè, giustificate da consuetudini consumistiche di questi ultimi anni ed inidonee, per il loro non elevato valore, a rappresentare il profitto di una correttezza o il compenso di una corruzione, sicchè non sono altro, anche per il modo con cui sono state confessate, che la spia di una leggerezza di comportamento o di un'inguaribile ingenuità di temperamento.

Se a queste considerazioni si aggiunge che l'artificiosa piegatura (di autore peraltro ignoto) delle lettere di affidamento era ininfluenza per la commissione della truffa perchè la dicitura, resa in tal modo non leggibile nella fotocopia delle lettere, era nota ai fornitori destinatari delle missive ed un ulteriore «elemento» sull'obbligo di applicare listini originali non sarebbe certo valso a farli recedere da un'azione delittuosa già pervenuta ad un punto irreversibile, il coinvolgimento della dottoressa Paone e dei suoi superiori gerarchici nella truffa deve reputarsi privo di supporti probatori che possono trovare accoglimento presso i giudici del dibattimento. Va da sè che le considerazioni fin qui svolte portano ad escludere, senza bisogno di ulteriori rilievi, non solo la partecipazione di organi amministrativi dell'ente sanitario nella commissione della truffa ma anche la sussistenza del reato di cui al capo b), dovendosi il mancato controllo sull'adempimento della convenzione attribuire, fra le varie sue possibili cause, alla circostanza, dimostrata dalla sua generale notorietà, delle endemiche inefficienze di cui soffre, nel suo complesso, l'istituto universitario, anche sotto il profilo amministrativo, piuttosto che alla indimostrata circostanza di preventive intese criminose tra organi interni del Policlinico e fornitori esterni di materiale sanitario».

Tali argomentazioni mostrano una singolare concezione restrittiva della prova che dovrebbe «far leva sulle acquisite dichiarazioni dei correi», come se, al di fuori della chiamata in correttezza, non ci fossero altri mezzi di accertamento dei fatti. E così, con una concezione restrittiva della prova e senza un riferimento specifico al contesto generale dei fatti o, peggio, con il travisamento degli stessi (vedi l'artificiosa piegatura «di autore ignoto» delle lettere di affidamento) è risultato abbastanza «agevole», per il pubblico ministero, disfarsi

di tutte quelle risultanze processuali già in suo possesso e chiedere l'archiviazione dell'inchiesta.

A fronte di questa strana truffa (all'interno della quale, tra l'altro, il rettore Stagno D'Alcontres, nella sua qualità di responsabile dell'istituto universitario, si trovava ad essere imputato e parte offesa), per la quale il sostituto non chiedeva l'archiviazione perchè di competenza della pretura (alla cui procura successivamente all'archiviazione stessa avrebbe dovuto inviare gli atti), vi era il reato di falsità in scrittura privata, sempre di competenza della pretura, per il quale il dottor Romano, pur avendone riconosciuto la sussistenza, chiedeva (e otteneva!) l'archiviazione.

Con sorprendente rapidità (dati i tempi della nostra giustizia), in data 22 ottobre 1996, ad appena undici giorni dalla richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari, dottoressa Ada Vitanza, trovava il tempo di esaminare decine di faldoni di atti ed emettere il decreto di archiviazione (anche, come detto, per il reato di falso ritenuto esplicitamente sussistente nella richiesta di archiviazione), motivato in appena dodici righe, con pieno accoglimento delle argomentazioni del pubblico ministero.

Ricevuti gli atti per competenza (in relazione al residuo reato di truffa), la Procura circondariale, in data 19 dicembre 1996, sollevava conflitto negativo di competenza, sottoscritto congiuntamente dal procuratore capo dottor Luciano Sindoni e dai sostituti dottori Piero Siciliano e Giovanni De Marco proprio per sottolineare l'importanza del conflitto stesso.

Sembra opportuno riportare il contenuto integrale dell'atto inviato al Procuratore generale, anche perchè in esso è ben sintetizzata tutta la vicenda del Policlinico per quelle che erano, a quel punto, le conoscenze sia della Procura circondariale che di quella presso il tribunale: «Trasmetto per le determinazioni della S.V. gli atti del procedimento n. 11783/96 nei confronti di Paone Concetta + 10 per i reati di cui all'articolo 640 codice penale ritenendo che la competenza appartenga alla Procura della Repubblica presso il tribunale che qui li ha trasmessi in data 22/10/96 (fascicolo iscritto presso questo Ufficio in data 11/12/96) ai sensi dell'articolo 54, comma 1, codice di procedura penale, in quanto si ritiene che nei fatti debbano ravvisarsi i reati di cui agli articoli 314, 323 cpv., 353 cpv. codice penale appartenenti per materia alla competenza del Tribunale.

Allo scopo di rendere più agevole l'esame della vicenda appare opportuno procedere ad una sommaria descrizione dei fatti. Il procedimento in esame trae origine da un'indagine relativa all'acquisto dei reattivi e dei farmaci presso il locale Policlinico, indagine avviata da questo Ufficio in data 3 giugno 1993 con il sequestro di documentazione presso tale nosocomio.

1. All'epoca dei fatti il servizio di Farmacia del Policlinico era diretta dalla dottoressa Concetta Paone, mentre la gestione informatica dello stesso era affidata in concessione ad una ditta esterna, la s.r.l. Sitel, il cui presidente era Aldo Cuzzocrea, mentre di fatto ne era responsabile Dino Cuzzocrea. Tale società, costituita il 30 ottobre 1986, dal 3

maggio 1989 operava in rapporto di concessione con l'Università di Messina. Secondo quanto disposto dall'atto di concessione ad integrazione di quanto previsto dal bando di gara a tale ditta era attribuito, oltre che il compito della gestione informatica, anche quello di organizzare «in forma operativa» il servizio relativo all'approvvigionamento dei materiali e dei prodotti farmaceutici. Allo scopo la ditta medesima aveva il compito di procedere «nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti» anche agli acquisti «in nome e per conto dell'Ente» ed alla loro fornitura alla Farmacia del Policlinico.

Onde valutare correttamente la cospicua documentazione acquisita veniva conferito incarico ad alcuni consulenti tecnici. Dall'opera compiuta dai consulenti e dalle complesse indagini emergevano tra gli altri i seguenti fatti.

2. Dall'analisi dei costi derivanti dal rapporto di concessione con la Sitel, cui andava un corrispettivo pari al 5 per cento degli acquisti di farmaci, comparati con le varie ipotesi di costi derivanti dalla gestione del servizio, si evidenziava un'apparente, eccessiva onerosità di tale rapporto per l'Università.

3. Sin dal gennaio 1990 il laboratorio di clinica medica I aveva inoltrato richieste di reattivi (Stratus) utilizzabili esclusivamente con un macchinario (analizzatore Stratus) che risultava in dotazione solo al laboratorio di endocrinologia a partire dal 23 settembre 1991. Appariva pertanto «incomprensibile... a rigor di logica, la richiesta periodica ed urgente di medesime quantità di reattivi Stratus dal gennaio '90». Tanto più che trattavasi di reagenti tra i più costosi sul mercato.

4. Si constatava un'enorme (anormale) giacenza di reagenti e di altri materiali scaduti, connessa, quanto meno, ad una colposa omissione di controllo da parte della direttrice della Farmacia dottoressa Paone. Tale sperpero di medicinali, comportando un aumento della merce acquistata, determinava anche un aumento del corrispettivo (fissato per contratto nella misura del 5 per cento della merce acquistata) erogato dalla ditta Sitel, concessionaria dei servizi di farmacia.

5. Circa l'80 per cento degli strumenti in uso presso il laboratorio centralizzato (in funzione dall'aprile 1991) erano stati conferiti da varie ditte farmaceutiche al Policlinico in comodato gratuito per uso sperimentale, ma di fatto venivano utilizzati a fini assistenziali in via routinaria. Ora, benchè nelle lettere di affidamento non si facesse alcun palese riferimento ad acquisti di reagenti condizionati dalla presenza di tali apparecchiature, e malgrado almeno la metà di tali apparecchiature fossero strumenti «aperti», e cioè utilizzabili anche con *kits* forniti da altre ditte rispettando le procedure applicative, il laboratorio centralizzato richiedeva per lo più reagenti prodotti dalle stesse ditte fornitrici dei macchinari che venivano acquistati a trattativa privata con la motivazione, non sempre giustificata, che tale materiale era garantito da privata industria, cioè che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti. A norma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 1981 per beni aventi tali caratteristiche è possibile ricorrere alla gara pubblica. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dalla dottoressa Maria Egitto, associato di clinica medica applicata al

laboratorio centralizzato, l'acquisto di tali reagenti era il frutto di un accordo (non formalizzato e verosimilmente non legittimo) intercorrente tra le ditte fornitrici ed il Policlinico, accordo in virtù del quale le forniture di reagenti dovevano servire a compensare il valore dei macchinari. Anzi, secondo quanto dichiarato dal professor Macaione, la quantità di reagenti «da acquistare» era proporzionale al valore dei macchinari. I rapporti con le ditte fornitrici erano intrattenuti dal professor Caputi.

6. Diverso personale (biologi ed altro) era stato assunto ad opera del Rettore presso il Policlinico a tempo indeterminato, senza procedere a regolari concorsi, attraverso l'uso di contratti a tempo determinato, come confermava la dottoressa Egitto.

7. I responsabili della Sistemi Diagnostici (Bellomo Carmelo e Mazzeo Mariano) avevano fornito al Policlinico, in luogo del listino ufficiale dalle case farmaceutiche di cui avevano la rappresentanza, un proprio listino, simile a quello ufficiale, ma con i prezzi aumentati nell'ordine del 30-40 per cento. A tale listino veniva allegata una copia fotostatica del timbro di deposito della Camera di commercio, deposito che però riguardava il listino ufficiale. Analogo meccanismo era posto in essere da Bellomo Bruno, responsabile della società Kinesis, da Carlo Grazia della società Chirmedical e da Banduccio Giuseppe, amministratore delegato della A.P.I.S. Union s.r.l. Malgrado fosse particolarmente evidente che tali listini fossero diversi da quelli ufficiali e con prezzi evidentemente gonfiati, e malgrado le norme interne obbligassero a richiedere i listini originali, i responsabili degli acquisti accettavano ed utilizzavano detti listini disponendo acquisti di materiale a prezzi superiori a quanto dovuto.

A tal proposito va evidenziato che era obbligo della Sitel di fare riferimento ai listini ufficiali per gli acquisti, come risulta dall'articolo 4 dalla convenzione. Tale norma prevedeva altresì che il rispetto di tale normativa venisse puntualmente riscontrato dagli organi dell'Università. Tale obbligo era stato ribadito da una circolare emanata dal rettore D'Alcontres che vietava di acquistare prodotti farmaceutici sulla base di listini non ufficiali e, ove intervenissero variazioni dei prezzi ufficiali non ancora riportate dai listini, prima di procedere all'acquisto sarebbe stata necessaria una comunicazione formale della ditta produttrice. Infine le lettere di affidamento firmate dal Rettore che completavano le procedure di acquisto specificavano che non si sarebbe proceduto a dar corso al controllo ove non fossero stati preventivamente depositati i listini ufficiali (v. sub. 9).

Gli stessi contratti di concessione di rappresentanza esclusiva tra le ditte ed i vari agenti prevedevano che questi ultimi dovessero adottare i prezzi dei listini ufficiali sui quali potevano praticare degli sconti. Non delle maggiorazioni (vedi per esempio il contratto di concessione tra la S.p.A. W. Pabisch e la Chirmedical). I prezzi di listino, infatti, sono comprensivi della provvigione per l'agente.

Tale anomalia nel procedimento di acquisto, che consentiva ad alcuni rappresentanti di vendere a prezzi più elevati di quanto stabilito, con conseguente maggiore esborso per il Policlinico, era certamente nota ai funzionari del Policlinico e della Sitel.

Invero tutte le dipendenti della Sitel confermavano che nel corso della loro attività, in cui avevano come referenti la dottoressa Paone ed il dottor Cuzzocrea, avevano riscontrato anomalie nei prezzi talora maggiorati e nei listini talora non regolari. Tali anomalie erano state segnalate o secondo la prassi istruttoria, ovvero personalmente ai responsabili del servizio. Tuttavia la dottoressa Paone aveva tranquillizzato le collaboratrici sulla regolarità di quanto segnalato. La stessa Paone avrebbe autorizzato sia l'accoglimento di listini non ufficiali sia l'avallo di maggiorazioni di taluni prezzi rispetto ai listini ufficiali, o rispetto ai prezzi precedentemente praticati secondo quanto dichiarato da Antonella Napoli, da Maria Niosi.

Le stesse dipendenti parlavano di un rapporto esclusivo o comunque preferenziale di alcuni rappresentanti (tra cui i titolari delle ditte Chirmedical e Sistemi Diagnostici) con la dottoressa Paone.

La dottoressa Paone, poi, ammetteva di avere ricevuto da tali rappresentanti regali di valore tutt'altro che insignificante (un centrotavola in argento, un sottopianta in argento, un telefono cellulare, una borsa in pelle di coccodrillo eccetera). Questa affermava altresì che il Bellomo e la Calarco le erano stati «segnalati» personalmente dal Cuzzocrea al fine di favorire negli acquisti le ditte da questi rappresentate. Tanto che, quando la ditta Pabsch Rusch assunse come rappresentanti di zona tanto la Calarco che altra persona (Barone) per parecchio tempo, su indicazione del Cuzzocrea, fu preferita la Calarco, malgrado i «suoi listini» presentassero delle anomale maggiorazioni, talora superiori al 25 per cento. E quando, in epoca successiva (dopo il marzo 1992), la Calarco era stata estromessa, il Cuzzocrea in persona sarebbe andato a protestare con la dottoressa Paone, secondo quanto dichiarato da Gaetano Barone. Del resto, benchè in epoca anteriore al 1990 e poi in epoca successiva al 19 marzo 1992, la Chirmedical non fosse più concessionaria della Pabish per il Policlinico e di ciò fosse stata data comunicazione agli organi di tale nosocomio, in tali periodi il Policlinico affidava una parte delle commesse concernenti prodotti della Pabish ancora alla Chirmedical.

Il Bellomo ammetteva che tanto la direttrice della Farmacia del Policlinico quanto il responsabile Sitel erano a conoscenza del ricarico operato sui suoi listini e lo approvavano.

Del resto lo stesso Cuzzocrea aveva affermato di essere a conoscenza della maggiorazione dei prezzi praticati da taluni concessionari ed aveva giustificato questa prassi facendo riferimento ad una circolare dell'Assessorato regionale alla sanità.

8. A ciò deve aggiungersi, che, in epoca successiva agli accertamenti, nel corso di una gara indetta per la fornitura di microgocciolatoi, malgrado l'offerta della Medical Center fosse più vantaggiosa (3.000 lire in meno a pezzo), veniva proposta per l'aggiudicazione la Dinesis di Bellomo. Tale ditta risultava, inoltre, aggiudicataria di quasi tutte le forniture di prodotti Abbocath, Butterfly e Dial-flo. Tali forniture venivano aggiudicate, mediante licitazione privata, alla Kinesis in quanto quest'ultima sarebbe stata in grado di proporre il prezzo più vantaggioso. Però, a seguito di un controllo eseguito dai Carabinieri, si poteva rilevare che, fino al 1993, tutte queste gare si erano svolte sul presupposto di tre pre-

ventivi presentati da altrettante ditte: la Dinesis, la Sistemi Diagnostici e la Abbot. Per il periodo successivo al 1993 i preventivi non venivano reperiti. Dall'esame degli atti si poteva constatare che i preventivi posti a base della licitazione erano sempre gli stessi, redatti nella stessa data e con la medesima macchina da scrivere. Va aggiunto che responsabile della Sistemi Diagnostici era lo stesso Bellomo Carmelo responsabile della Kinesis (circostanza, questa, nota ai funzionari universitari). Ed infine i preventivi della Abbot risultavano falsi e mai redatti dai funzionari di quella ditta (come dichiarato dalla dottoressa Antonazzo e da Galatà Salvatore, Petrassi Sergio ed altri). Infine, in molti di questi casi, le bolle di accompagnamento e le fatture erano state emesse in date precedenti alla firma del Rettore.

9. Nel corso degli accertamenti venivano rinvenute alcune lettere di affidamento (v. sub. 7), con vario numero di protocollo, relative ad un periodo in cui il Rettore era stato assente dall'ufficio, in cui veniva omessa la parte relativa all'obbligo, da parte delle ditte fornitrici, di depositare i listini originali. Da un più attento esame si riscontrava che le lettere erano apocrife, ottenute mediante fotocopia parziale e contraffazione di altra lettera originale, priva di data e numero di protocollo. Rispetto all'originale nelle copie non compariva, appunto, la parte relativa all'obbligo di depositare i listini ufficiali. Tale risultato era stato ottenuto ripiegando opportunamente l'originale in modo da non far comparire la parte interessata sulle fotocopie.

Benchè tali lettere riportassero la firma del Rettore questi negava di averle siglate e soprattutto negava di avere autorizzato la realizzazione della «fotocomposizione».

L'approfondimento dei fatti consentiva di appurare che la redazione del falso era stata disposta dal segretario generale del Policlinico Furnari, che affermava di avere ricevuto disposizioni dal dottor Capodicasa. Questi a sua volta rimandava al professor Brancato, collaboratore del Rettore, con incarico specifico di supervisione nel settore degli acquisti. Tale *iter* veniva confermato (oltre che dalle ammissioni degli stessi responsabili) dalle dichiarazioni degli altri dipendenti (Famulari Francesca, Ciriaco Francesco, Corvaia Felice, Falliti Giovanni eccetera).

10. Nel corso delle dichiarazioni rese dalla dottoressa Paone in data 1° dicembre 1993, la stessa affermava di essere stata contattata da Calarco Grazia la quale le prometteva agevolazioni nell'acquisto di materiale dalla Chirmedical che la Calarco rappresentava.

11. Secondo quanto affermato dall'allora rettore D'Alcontres la gestione del laboratorio, fino al 1991 diretto dal professor Macaione, era stato quanto meno irregolare dal momento che spesso le analisi richieste venivano smistate al laboratorio privato gestito dallo stesso Macaione con la giustificazione di «mancanza di reattivi».

12. In data 13 settembre 1994 gli atti venivano trasmessi per competenza alla Procura presso il tribunale.

In data 11/10/96 la Procura presso il tribunale richiedeva l'archiviazione per alcune ipotesi di reato. Quindi, successivamente all'accoglimento della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, il pubblico ministero trasmetteva gli atti a questo Ufficio

perchè si procedesse nei confronti di tutti gli indagati per la residua ipotesi di truffa.

Va osservato che la trasmissione degli atti a questo ufficio è stata disposta dalla Procura presso il tribunale e non dal giudice per le indagini preliminari. Ne consegue che ogni questione inerente la competenza va risolta sotto il profilo del contrasto tra pubblici ministeri, secondo la procedura di cui all'articolo 54 codice di procedura penale.

Si deve inoltre sottolineare che la Procura presso il tribunale ha trasmesso a questo ufficio l'intero procedimento nei confronti di tutti gli indagati e non uno stralcio dello stesso. Pertanto questo ufficio si deve ritenere investito dalla cognizione su tutti i fatti.

Per mera completezza appare utile ricordare che, comunque, anche se la trasmissione degli atti fosse stata disposta dal giudice per le indagini preliminari previa archiviazione di una ipotesi di reato, tale pronuncia sulla competenza non potrebbe avere effetti vincolanti su alcun pubblico ministero dal momento che questa, a norma dell'articolo 21 codice di procedura penale avrebbe efficacia limitatamente al provvedimento richiesto. Il giudice per le indagini preliminari, d'altro canto, non potrebbe pronunciare un'archiviazione sulla mera qualificazione giuridica del fatto, in quanto il provvedimento di archiviazione deve avere riguardo alla fondatezza della *notitia criminis* (Cass. 23/3/91).

Gli scriventi ritengono che i fatti sopra sommariamente descritti debbano integrare gli estremi di reati di competenza del tribunale. Sebbene tale valutazione sia - ad avviso di chi scrive - di immediata percezione, si ritiene opportuno svolgere alcune sintetiche considerazioni per i vari fatti riscontrati.

A. Preliminarmente occorre rilevare che i superiori fatti vedono come protagonisti vari soggetti aventi la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Se tale qualificazione appare assolutamente pacifica per la Direttrice della Farmacia, per il Rettore dell'Università, e per gli altri funzionari quali il Furnari e il Brancato, qualche osservazione merita la posizione del Cuzzocrea. Anche per quest'ultimo, infatti, va riconosciuta la sussistenza dei requisiti descritti dagli articoli 357 e 358 del codice penale.

In vero, come evidenziato al superiore punto 1) la Sitel era concessionaria di un servizio pubblico ed in particolare di funzioni pubbliche: la stessa, infatti, aveva il *potere* di procedere agli acquisti di beni in nome e per conto dell'Università e di predisporre le eventuali gare svolgendo il relativo supporto amministrativo. I dipendenti della Sitel, pertanto, risultavano a tutti gli effetti delegati di un potere pubblico. Tale valutazione, del resto, è ribadita dallo stesso atto di concessione che poneva a carico di tali dipendenti gli stessi doveri dei dipendenti degli enti pubblici.

B. Analizzando l'ipotesi di reato per cui la Procura presso il tribunale ha trasmesso gli atti a questo ufficio (fatti descritti al superiore punto 7), non vi è chi non veda come, già in astratto, appaia quanto meno discutibile la configurazione di un reato quale la truffa aggravata quando autori della stessa risultino, in concorso, gli stessi pubblici di-